



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati

dott. Valter Camillo Del Rosario**Presidente****dott. Guido Petrigni****Consigliere- relatore****dott. Federico Lorenzini****Consigliere**

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. **23518** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

- **Dominguez Almaguer Ana Graciela** (C.F. DMNNRC84T42Z514A),

nata in Messico (EE) il 2/12/1984, residente a Montegiorgio (FM), in via Manlio Massini, n. 22, domiciliata a Monte Urano (FM), in via Fiorenzuola, n. 1;

- **Santini Gianni** (C.F. SNTGNN66L22I324G), nato a Sant'Elpidio a

Mare (FM) il 22/7/1966, residente a Monte Urano (FM), in via

Fiorenzuola, n. 1, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo ed

Enrico Di Bonaventura, entrambi del Foro di Fermo (PEC:

dibonaventurabellabarba@pec.it; dibonaventuraenrico@pec.it);

- **Donati Ketti** (C.F. DNTKTT72R65D542S), nata a Fermo il 25 ottobre

1972, ivi residente in viale Trieste, n. 21, rappresentata e difesa

	dall'avv. Moira Vallati ed elettivamente domiciliata presso il suo	
	studio legale in Porto San Giorgio (FM), via Fossaceca, n. 3/U (PEC:	
	moira.vallati@ordineavvocatifermopec.it);	
	- Etica LLC , in persona del legale rappresentante pro tempore, quale	
	società incorporante la UP Light S.r.l. (con sede legale e luogo di	
	esercizio, sino alla data della fusione per incorporazione, avvenuta il	
	7/7/2022, in Montegiorgio, via M. Massini, n.22, P. IVA 02193970445),	
	avente sede legale a Lewes, 16192 Costal Highway, Regione di Sussex,	
	Stato del Delaware (U.S.A.), numero identificativo (file number)	
	4208073;	
	esaminati gli atti ed i documenti di causa;	
	uditi nella pubblica udienza del 14 ottobre 2025, con l'assistenza della	
	segretaria dott.ssa Antonella Chiarenza, il relatore dott. Guido	
	Petrigni, il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Cristina	
	Valeri, l'avv. Moira Vallati per Donati Ketti e l'avv. Enrico Di	
	Bonaventura per Santini Gianni; non costituiti in giudizio gli altri	
	convenuti.	
	FATTO	
	I. Con ricorso per sequestro conservativo e contestuale invito a	
	dedurre, depositati in data 15/12/2023, la Procura regionale chiedeva	
	al Presidente di questa Sezione giurisdizionale di autorizzare tale	
	misura cautelare, nei limiti di legge e sino alla concorrenza di €	
	374.004,40, su beni e crediti di pertinenza degli odierni convenuti.	
	Con decreto n. 128/2023 il Presidente autorizzava, <i>inaudita altera parte</i> ,	
	il richiesto sequestro conservativo di beni e crediti e fissava l'udienza	
	2	

	di comparizione dinanzi al giudice designato, il quale lo confermava	
	con ordinanza n. 20/2024, assegnando alla Procura il termine per	
	depositare l'atto di citazione, adempimento puntualmente eseguito	
	dal P.M.	
	II. La Procura ha evidenziato che la vicenda oggetto del presente	
	giudizio era stata segnalata dalla Guardia di Finanza di Fermo, che	
	con relazione n. 193563 del 10/10/2023 aveva riferito circa l'esito delle	
	indagini svolte nell'ambito del procedimento penale n. 29/2022,	
	instaurato dalla Procura Europea (European Public Prosecutor's	
	Office, per brevità "EPPO"), relativamente alla truffa aggravata ai	
	danni dello Stato e dell'Unione Europea (artt. 110 e 640-bis del c.p.),	
	posta in essere, in concorso tra loro, da Santini Gianni, in qualità di	
	amministratore di fatto della UP LIGHT S.r.l., e dalla di lui coniuge	
	Dominguez Almaguer Ana Graciela, quale socia e legale	
	rappresentante della medesima società.	
	Infatti, era emerso che costoro, dopo la presentazione della domanda	
	prot. n. 16820 in data 4/10/2018, finalizzata a consentire alla UP	
	LIGHT di beneficiare di un contributo per il sostegno agli	
	investimenti produttivi, di cui al Bando POR Marche- FESR 2014/2020	
	(Asse 8, Azione 21.1, Intervento 21.1.1), cofinanziato con fondi	
	europei, avevano posto in essere artifici e raggiri per rendicontare	
	all'Ente erogatore costi inesistenti, così inducendo in errore il	
	competente Ufficio della Regione Marche (Autorità di Gestione)- "P.F.	
	Innovazione, Ricerca e Internazionalizzazione" del Dipartimento dello	
	Sviluppo Economico, che con decreto n. 365/IRE del 21/12/2020	
	3	

liquidava alla UP LIGHT il contributo di € 340.004,40, corrispondente

al primo stato di avanzamento (S.A.L.), a fronte della richiesta di un

finanziamento complessivo per oltre un milione di €.

Tale contributo di € 340.004,40 risultava indebito, in quanto:

per una grandissima parte riguardava spese per fittizie forniture di

stampi in alluminio per calzature, asseritamente provenienti dalla

società "PUNTO G S.r.l.", che nel triennio 2018/2020 aveva emesso

nei confronti della UP LIGHT false fatture per un importo

complessivo pari ad € 1.629,300,00, di cui il 20%, pari ad € 325.860,00,

era stato considerato, in base a quanto previsto dal Bando, quale spesa

ammissibile a contributo in favore della UP LIGHT;

per la residua somma di € 14.414,40 riguardava stampi che, pur

essendo stati acquistati dalla UP LIGHT, per un costo complessivo di

€ 70.722,04, presso i fornitori Unistampi S.r.l.s., Antonelli Romeo S.r.l.,

Fini S.r.l., Cellini S.r.l., Carlo D'Angelo S.r.l. e Steel Mec S.r.l., non

erano stati, però, rinvenuti nei locali aziendali e non risultavano,

quindi, essere stati destinati agli specifici scopi d'investimento

prefissati, con conseguente configurarsi di una fattispecie di

malversazione a danno dell'Erario (artt. 110 e 316-bis del c.p.).

Alla società statunitense ETICA LLC venivano contestati gli illeciti

previsti dagli artt. 24, 25- quinquies decies e 5, lett. a, del D.lgs. n.

231/2001, relativamente ai delitti imputati agli amministratori di fatto

e di diritto della UP LIGHT S.r.l., società da essa incorporata in data

7/7/2022.

III. In proposito, la Procura ha rammentato che il bando concernente

	l'intervento n. 21.1.1 del POR MARCHE- FESR 2014/2020 era stato	
	approvato dalla Regione con decreto n. 66/IRE del 26/6/2018 e	
	prevedeva una dotazione finanziaria di 10 milioni di € per concedere	
	contributi pubblici a piccole e medie imprese (P.M.I.), al fine di	
	sostenere la ripresa degli investimenti nelle aree marchigiane colpite	
	dal sisma del 2016, favorire l'insediamento di nuove unità produttive	
	nonché i processi di ammodernamento, ristrutturazione aziendale,	
	diversificazione e internazionalizzazione, con ricadute significative in	
	termini d'incremento dell'occupazione e di riqualificazione del tessuto	
	produttivo e sociale di quelle zone.	

	La domanda di contributo n. 16820, presentata in data 4/10/2018	
	dalla UP LIGHT S.r.l., era stata giudicata ammissibile dall'A.d.G. e	
	inserita nella graduatoria di merito, approvata con decreto n. 34/IRE	
	del 25/3/2019.	

	Tale istanza prevedeva l'avvio del progetto in data 31/10/2018 e	
	stimava la conclusione dell'investimento entro il 31/8/2020, termine	
	poi prorogato sino al 27/7/2021.	

	Nella domanda di contributo la Società dichiarava:	
--	--	--

	che, in base al paragrafo 7.4 del Bando e del suo allegato	
	“cronoprogramma finanziario”, nell’anno 2019 sarebbe stata inoltrata	
	una richiesta di anticipo e successivamente sarebbe stata inviata una	
	richiesta di liquidazione del primo S.A.L. per € 400.164,00;	

	<i>“f) di conoscere ed accettare l’intera normativa e la regolamentazione che</i>	
	<i>disciplinano la concessione e la gestione dell’intervento agevolativo oggetto</i>	
	<i>della presente domanda e di rispettarne le relative disposizioni e limitazioni”;</i>	

“g) di prendere atto delle cause di revoca dell'intervento agevolativo, impegnandosi, in particolare, a restituire i contributi risultati non dovuti a seguito di revoca dell'intervento agevolativo”;

“d'impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi previsti dal presente Bando”.

Con decreto n. 123/IRE del 13/6/2019 veniva, quindi, concesso alla UP LIGHT un contributo in conto capitale per € 992.910,00, a fronte di spese per investimenti per € 4.516.550,00 indicate nella domanda del 4/10/2018 (cfr. all. 10 alla relazione della G.d.F. n. 193563 del 2023).

In data 5/10/2020 la UP LIGHT inoltrava, ai sensi del paragrafo 6.1 - punto 2) del Bando, la domanda di pagamento del primo S.A.L., concernente esclusivamente le spese per l'acquisto di stampi per calzature d'importo complessivo pari ad € 1.925.742,00, comportante l'erogazione del previsto contributo del 20%, pari ad € 385.148,40.

In data 16/12/2020 tale domanda superava positivamente le prescritte verifiche, inerenti alla congruità ed all'idoneità delle spese rendicontate, eseguite sia dall'A.d.G. (che decurtava spese ritenute non ammissibili per € 225.720,00) sia dalla SVIM - Sviluppo Marche S.r.l.; seguiva l'emanazione del decreto n. 365/IRE del 21/12/2020 di liquidazione del contributo per il 1° S.A.L. per € 340.004,40 (pari al 20% della spesa ammessa per € 1.700.022,00), somma che veniva accreditata alla società beneficiaria con valuta 29/12/2020 (cfr. allegati 12, 15, 16, 17 e 20 alla relazione della G.d.F. n. 193563 del 2023).

In data 23/9/2021 la UP LIGHT presentava, ai sensi del paragrafo 6.1-punto 3) del bando, domanda di pagamento del saldo del contributo per un importo di € 525.518,80, che, però, non veniva liquidato dalla

A.d.G., in quanto, nel frattempo, il Responsabile del procedimento era venuto a conoscenza delle indagini sulle irregolarità della pratica ID 16820, relativa alla società in questione, svolte dal Nucleo della G.d.F. di Fermo.

In data 14/12/2021 l'A.d.G., a titolo cautelativo, sospendeva l'istruttoria concernente la liquidazione del saldo e ne dava comunicazione alla UP LIGHT, facendo espresso riferimento alle indagini in corso, da parte della G.d.F. di Fermo, sull'attuazione del progetto d'investimento da essa presentato.

Il 30/8/2023 l'A.d.G., in sede di consultazione del Registro delle Imprese, veniva, altresì, a conoscenza del fatto che in data 7/7/2022 era avvenuta un'operazione straordinaria di fusione transfrontaliera, mediante la quale la società UP LIGHT S.r.l. era stata incorporata dalla società statunitense ETICA LLC, avente sede nel Delaware, con contestuale cancellazione dal Registro delle Imprese.

In data 28/9/2023, essendo stata definitivamente accertata la violazione delle previsioni del Bando in tema di obblighi di comunicazione preventiva all'A.d.G. delle variazioni soggettive del soggetto beneficiario del contributo nonché di obblighi di stabilità delle operazioni d'investimento nell'ambito del territorio marchigiano, l'Ente erogatore emanava il decreto n. 417/IRE di revoca del contributo, concesso con il decreto n. 123/IRE del 13/6/2019, e avviava la procedura per il recupero della somma di € 340.004,40, liquidata con il decreto n. 365/IRE del 21/12/2020, a titolo di 1° S.A.L., effettuando le relative notifiche nei confronti di ETICA LLC,

quale soggetto subentrato nei rapporti giuridici facenti capo alla UP LIGHT S.r.l.

IV. Ciò premesso, la Procura ha evidenziato che nell’ambito delle operazioni fraudolente, che avevano consentito alla UP LIGHT di percepire indebitamente l’importo di € 340.004,40, avevano assunto preponderante rilevanza le spese da essa asseritamente sostenute per fittizie forniture di stampi in alluminio per calzature da parte della “PUNTO G S.r.l” (che, in realtà, era un mero rivenditore di pneumatici per autoveicoli), la quale, nel periodo dal 4/1/2018 all’11/2/2021, aveva emesso fatture per un importo complessivo di € 3.231.714,90 nei confronti della UP LIGHT, che in tal modo aveva potuto falsamente rendicontare alla Regione Marche spese per € 2.207.036,90 nella domanda inoltrata in data 5/10/2020 per la liquidazione del 1° S.A.L. e per € 1.024.678,00 nella richiesta di saldo, inviata il 23/9/2021 (la quale, però, come già detto, non aveva avuto esito, in quanto la relativa istruttoria era stata interrotta, a seguito delle indagini in corso da parte della G.d.F.).

IV.1 In proposito, la Procura ha riferito che, rispetto alle numerose fatture emesse dalla PUNTO G S.r.l. e indicate dalla UP LIGHT S.r.l. nella domanda di pagamento del 1° S.A.L. del 5/10/2020, 23 fatture venivano ritenute formalmente ammissibili dall’A.d.G.: nn. 8, 11, 12 e 14 del 2018, nn. 1, 4, 6, 11, 15, 22, 29, 35, 42 e 48 del 2019 e nn. 4, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 19 e 20 del 2020 (va precisato che gli importi delle fatture n. 17, n. 19 e n. 20 del 2020 venivano ammessi a contributo, sebbene le loro date di emissione fossero successive a quella di presentazione

della domanda di pagamento del 1° S.A.L.); a fronte di tale documentazione, veniva, dunque, ammessa una spesa per l'acquisto di stampi, asseritamente sostenuta dalla UP LIGHT, per un ammontare di € 1.629.300,00, ragion per cui la società poteva beneficiare del previsto contributo nella misura del 20%, pari ad € 325.860,00 (cfr. allegati 12 e 28 alla relazione della G.d.F. n. 193563 del 2023 e allegato 29 alla comunicazione di notizia di reato n. 20480, trasmessa con la relazione della G.d.F. n. 198039 del 2023).

Gli importi delle fatture n. 1 del 4/1/2018, n. 2 del 30/3/2018, n. 3 del 3/4/2018 e n. 4 del 31/8/2018 (per complessivi € 179.745,00) erano stati, invece, esclusi, in quanto riferiti a spese risalenti ad epoca anteriore al 4/10/2018 (data di presentazione della domanda di partecipazione al bando).

IV.2 Per completezza, la Procura ha riferito, altresì, che nella domanda di pagamento del saldo, trasmessa in data 23/9/2021 (alla quale, tuttavia, non aveva fatto seguito alcuna erogazione da parte della Regione Marche, essendo stata la concessione del contributo revocata mediante il decreto n. 417/IRE del 28/9/2023), la UP LIGHT aveva indicato ulteriori 19 false fatture emesse dalla PUNTO G S.r.l.: nn. 21, 22, 23, 33, 35, 44, 45, 46, 49, 50, 53 del 2020 e nn. 1, 4, 11, 19, 26, 33, 41 e 46 del 2021, sempre concernenti asserite spese per stampi per calzature, ammontanti ad € 1.024.678,00.

V. Sulla base delle risultanze delle indagini svolte dalla G.d.F. e di altri elementi istruttori acquisiti, la Procura ha, quindi, evidenziato la sussistenza di molteplici elementi, che, unitariamente considerati,

denotano la fittizietà delle forniture dichiarate dalla UP LIGHT come
ricevute dalla PUNTO G S.r.l.

In particolare, è emerso che:

la UP LIGHT non deteneva nei locali aziendali né in altri depositi gli stampi in alluminio per calzature, asseritamente acquistati;

Spinelli Quinto (legale rappresentante della PUNTO G, con decorrenza dal 14/12/2020) aveva riferito che la ditta, con sede in Porto San Giorgio, svolgeva unicamente attività di commercio di pneumatici per autoveicoli e non si occupava affatto della fornitura di stampi in alluminio per calzature;

d'altronde, i riscontri inerenti all'assai esiguo numero di dipendenti della PUNTO G e all'insussistenza di pertinenti attrezzature e di adeguati locali aziendali confermavano la pratica impossibilità, da parte di tale ditta, di produrre e fornire alla UP LIGHT gli ingenti quantitativi di stampi indicati nelle fatture emesse nei confronti della medesima nel periodo dal 2018 al 2021.

In sostanza, nella vicenda in esame la UP LIGHT S.r.l. (di cui erano legale rappresentante la Dominguez, amministratore di fatto il Santini ed istitutore, per un determinato periodo, la Donati), acquistando soltanto fittiziamente gli stampi in alluminio per calzature e utilizzando le fatture emesse nei suoi confronti dalla PUNTO G S.r.l. per operazioni oggettivamente inesistenti, aveva artificiosamente posto in essere i presupposti richiesti dalla normativa per beneficiare di un contributo altrimenti non spettante, che era stato, altresì, sviato dalle specifiche finalità d'interesse pubblico prefissate.

VI. Inoltre, dagli accertamenti eseguiti dalla G.d.F. era emerso che alcuni assai modesti quantitativi di stampi acquistati dalla UP LIGHT presso fornitori diversi dalla PUNTO G non erano stati rinvenuti nei locali aziendali, ragion per cui neppure essi erano stati utilizzati per gli specifici scopi per il quali la UP LIGHT aveva fruito di una quota di contributo per € 14.144,40.

VII. Sotto altri fondamentali profili, la Procura ha evidenziato che: da un lato, la UP LIGHT, dopo aver riscosso la prima quota del contributo e nelle more della liquidazione del saldo (non avvenuta), non aveva provveduto a comunicare alla Regione Marche la sua incorporazione in data 7/7/2022 nella società statunitense ETICA LLC, con conseguente violazione del par. 7.3, cpv 3, e del par. 7.6, cpv 1, lett. J, del bando, in materia di variazioni soggettive del beneficiario del contributo; dall'altro lato, la società estera incorporante non aveva mantenuto alcuna unità operativa nel territorio della Regione Marche, non garantendo così il conseguimento della specifica finalità cui era preordinato il contributo, ossia il rilancio degli investimenti e delle attività produttive nelle zone gravemente colpite dal sisma del 2016.

In pratica, secondo la Procura, l'atto di fusione per incorporazione della UP LIGHT S.r.l. nella società statunitense ETICA LLC (stipulato successivamente all'avvio delle indagini da parte della G.d.F. ed alla conseguente sospensione, da parte della Regione Marche, dell'istruttoria per la liquidazione del saldo del contributo in questione) aveva avuto essenzialmente lo scopo di disperdere la garanzia patrimoniale, a disposizione delle Amministrazioni danneggiate per tentare di

recuperare quanto indebitamente lucrato dalla UP LIGHT e dai suoi amministratori di diritto e di fatto; in tale contesto, dunque, la ETICA LLC aveva assunto il ruolo di mero “schermo societario”, volto a precludere o, comunque, a rendere assai difficoltose, considerate le caratteristiche della normativa vigente in materia nello Stato americano del Delaware, future azioni risarcitorie ed esecutive.

A conferma di ciò, risulta che, a tutt’oggi, la ETICA LLC non ha designato un “Agent” per la ricezione di atti e che formalmente il suo legale rappresentante è, in base alla legislazione del Delaware, anonimo, sebbene dalle indagini svolte sia emerso che le quote societarie sono, in realtà, interamente intestate alla medesima Dominguez Almaguer Ana Graciela, già socia e legale rappresentante della cessata UP LIGHT S.r.l.

VIII. Per quanto concerne la posizione di Donati Ketti, il P.M. ha evidenziato che ella non era una semplice segretaria, essendo stata ufficialmente nominata quale istitore della UP LIGHT S.r.l. e svolgendo tali funzioni dal 25/7/2019 al 4/12/2020.

In tale arco temporale la Donati (quale istitore, che, quindi, si occupava necessariamente anche della tenuta della contabilità aziendale) aveva ricevuto dalla PUNTO G ben 24 fatture per operazioni inesistenti, utilizzandone 14 per predisporre la rendicontazione di spese fittizie, poi allegata alla richiesta di pagamento del 1° S.A.L., inoltrata all’A.d.G. in data 5/10/2020.

A fronte di tali 14 fatture, alla UP LIGHT veniva liquidata una quota del contributo per un ammontare di € 72.771,43.

Inoltre, la Donati, sempre in qualità di institore, aveva provveduto, in occasione delle assemblee dei soci tenutesi il 30/8/2020 ed il 30/9/2020, ad approvare, rispettivamente, i bilanci societari al 31/12/2018 ed al 31/12/2019, in cui erano rappresentati costi fittizi, che concorrevano a documentare utili presunti.

A partire dal 31/1/2021, la Donati (soggetto in stretti rapporti di fiducia con il Santini e la Dominguez) era passata alle dipendenze della PUNTO G (come già detto, ditta asseritamente fornitrice di gran parte degli stampi alla UP LIGHT), anch'essa riconducibile al Santini, rimanendovi sino al 13/6/2021, periodo in cui erano state emesse ulteriori false fatture nei confronti della UP LIGHT, da quest'ultima utilizzate in sede di richiesta del pagamento del saldo del contributo (che, però, non era stato erogato, essendo state avviate le indagini sulla vicenda da parte della Guardia di Finanza).

Ad avviso del P.M., quindi, la Donati non soltanto era a conoscenza delle false fatturazioni e del loro utilizzo per rendicontare spese fittizie ma ha anche cooperato, nel periodo in cui ha ricoperto la carica d'institore presso la UP LIGHT, all'attuazione delle operazioni fraudolente, finalizzate a lucrare indebitamente il contributo pubblico.

Peraltro, anche nell'ipotesi in cui la Donati avesse, quale "prestanome", soltanto formalmente ricoperto la carica d'institore della UP LIGHT, ella avrebbe dovuto opporsi all'attuazione di tali illecite operazioni o dimettersi tempestivamente dall'incarico, in modo da non incorrere in responsabilità per il danno erariale, che si sarebbe indubbiamente prodotto.

IX. Conclusivamente, la Procura ha sostenuto che la UP LIGHT s.r.l. era stata lo strumento utilizzato dal Santini e dalla Dominguez, con la cooperazione o perlomeno la fattiva condiscendenza della Donati, per ottenere l'erogazione di un ingente contributo pubblico, che era stato poi distratto dalle finalità d'interesse pubblico preventivate, con conseguente illecito arricchimento personale, a danno dell'Erario.

A sua volta, la ETICA LLC, in cui dal 7/7/2022 è stata incorporata la UP LIGHT, ha assunto un ruolo di "schermo societario" per impedire o, comunque, rendere difficoltose le iniziative di recupero di quanto illecitamente distratto.

Pertanto, la ETICA LLC, subentrata nei rapporti giuridici alla UP LIGHT S.r.l., è stata citata in giudizio di responsabilità amministrativa per rispondere, in solido con la Dominguez, il Santini e la Donati, del danno erariale, quantificato dalla Procura in complessivi € 374.004,40, di cui € 340.004,40 a titolo di danno patrimoniale diretto ed € 34.000,00 a titolo di danno da disservizio.

In proposito, il P.M. ha sostenuto che il danno da disservizio consisterebbe, nella fattispecie in esame, nella vanificazione dell'interesse pubblico perseguito con l'erogazione del contributo, considerato, altresì, che le risorse finanziarie, illecitamente lucrate dalla UP LIGHT e dai suoi amministratori, avrebbero potuto essere erogate ad altre ditte, idonee a perseguire gli scopi d'interesse pubblico prefissati, con correlativi vantaggi per la collettività.

Per di più, v'era stato un inutile aggravio di attività amministrative, sia nella fase prodromica alla concessione del contributo sia nella fase

di attivazione delle iniziative di recupero, peraltro, rimaste sinora senza esito.

* * * * *

X. Con la memoria di costituzione in giudizio il convenuto Santini Gianni ha preliminarmente riferito che il procedimento penale, che lo vede imputato, unitamente alla Dominguez ed alla Società americana ETICA LLC, per i reati di truffa aggravata e di malversazione, si trova attualmente nella fase dibattimentale.

Pertanto, il Santini ha avanzato istanza di sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione del procedimento penale, contraddistinto al n. 29/2022 R.G.N.R., pendente presso il Tribunale di Fermo, in quanto vi sarebbe, a suo avviso, una pregiudizialità di tale procedimento rispetto al giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale, considerato che i fatti materiali in contestazione sono sostanzialmente i medesimi in entrambi i giudizi.

X.1 In secondo luogo, il Santini ha eccepito l'inutilizzabilità nel presente giudizio del verbale di accertamento preventivo redatto dalla Guardia di Finanza, in quanto le verifiche nei confronti della UP LIGHT sarebbero state eseguite in violazione dell'art. 220 disp. att. del c.p.p., con conseguente pregiudizio del diritto di difesa del Santini, considerato che tale norma dispone che: *"Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del c.p.p."*.

Pertanto, la mancata osservanza delle suddette garanzie difensive determinerebbe la nullità e/o l'inutilizzabilità del verbale di accertamento preventivo della Guardia di Finanza non soltanto nell'ambito del procedimento penale ma anche in quello di responsabilità amministrativa per danno erariale.

Inoltre, il Santini ha dedotto l'inutilizzabilità assoluta, ai sensi dell'art. 63 del c.p.p., delle dichiarazioni rese da soggetti che, sin dall'inizio, avrebbero dovuto essere sentiti in qualità di persone sottoposte ad indagini e non come persone informate sui fatti.

X.2 Nel merito, il Santini ha, in primo luogo, sostenuto l'insussistenza di condotte fraudolente per usufruire del contributo pubblico.

In ordine al presunto utilizzo da parte della UP LIGHT S.r.l. di fatture per operazioni inesistenti, emesse nei suoi confronti dalla PUNTO G S.r.l. nel triennio 2018-2020, per un importo complessivo di € 1.629.300,00, le argomentazioni della Procura sarebbero basate esclusivamente sulla relazione delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Fermo, che, non rinvenendo gli stampi per calzature né congrua documentazione contabile ed eseguendo verifiche incrociate presso la ditta asseritamente fornitrice PUNTO G S.r.l., aveva ritenuto false le fatture inerenti all'acquisto degli stampi e conseguentemente indebito il contributo di € 325.860,00, rapportato a tali spese.

In realtà, secondo il Santini, tali forniture sarebbero effettivamente avvenute da parte della PUNTO G, così come quelle indicate nelle fatture rilasciate da altre ditte, per una spesa di € 70.722,04, in

relazione alla quale la UP LIGHT aveva fruito di una quota di contributo per € 14.144,40.

In tale contesto, non sarebbe, dunque, corrispondente al vero la circostanza, riferita dalla G.d.F., secondo la quale il Santini non sarebbe stato in grado d'indicare dove gli stampi in alluminio per calzature, forniti dalla PUNTO G S.r.l. o da altre ditte, fossero depositati e conservati.

Infatti, il Santini avrebbe indicato ai finanzieri, dinanzi a taluni testimoni, i luoghi dove gli stampi in alluminio si trovavano, in deposito o in quanto dati in comodato a terzi.

Il Santini s'è poi soffermato sulle dichiarazioni rese alla G.d.F. da Spinelli Quinto, attuale amministratore della PUNTO G S.r.l., sostenendone l'inattendibilità e, comunque, la non veridicità.

In proposito, il Santini ha eccepito che, come attestato dall'allegato certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A., lo Spinelli aveva assunto le funzioni di amministratore di tale ditta con decorrenza dal 14/12/2020, subentrando a tale Felea Anisoara, che l'aveva gestita dal 3/4/2017 al 14/12/2020; d'altro canto, le fatture ritenute false risalgono al periodo dal 4/1/2018 al 7/12/2020, ossia ad epoca anteriore alla nomina dello Spinelli come amministratore.

Pertanto, lo Spinelli: non avrebbe potuto attendibilmente dichiarare che non erano mai transitati stampi per calzature nei locali della PUNTO G nel periodo anteriore alla sua nomina; non avrebbe potuto riferire se la PUNTO G avesse avuto o meno rapporti commerciali precedenti con la UP LIGHT né tantomeno se nel

periodo 2018/2020 la PUNTO G avesse avuto o meno la disponibilità di locali ubicati in Montegiorgio e in Montefiore dell'Aso.

In ogni caso, le dichiarazioni dello Spinelli non potrebbero essere utilizzate, in quanto assunte dagli inquirenti in violazione dell'art. 220 del c.p.p., ovvero senza l'assistenza di un legale, considerato che, ad avviso del Santini, a carico dello Spinelli erano ravvisabili indizi di reato.

Peraltro, le affermazioni della G.d.F., secondo cui la PUNTO G non disponeva di ulteriori unità produttive locali, ubicate, rispettivamente, in Montegiorgio e in Montefiore dell'Aso, ma soltanto della sede principale in Porto San Giorgio, sarebbero incongrue, in quanto basate su verifiche eseguite circa 2 anni dopo i fatti oggetto del presente giudizio.

Ugualmente, la circostanza che la PUNTO G disponesse di un numero assai esiguo di unità di personale, ragion per cui non sarebbe stata assolutamente in grado di produrre gli stampi forniti alla UP LIGHT, non assumerebbe significativa rilevanza per escludere che tali forniture fossero, comunque, avvenute, in quanto la PUNTO G avrebbe potuto acquistare, anche in tempi remoti, gli stampi presso altre ditte per poi rivenderli alla UP LIGHT.

Sarebbe irrilevante e, comunque, non dimostrata la tesi della Procura, secondo cui la PUNTO G S.r.l. ed altre ditte fornitrici di stampi sarebbero sostanzialmente riconducibili allo stesso Santini.

In relazione alla società ETICA LLC, con sede nel Delaware (U.S.A.),

il Santini ha contestato la tesi della Procura della Corte dei conti, secondo cui la fusione per incorporazione della UP LIGHT S.r.l. nella ETICA LLC sarebbe stata soltanto un'operazione di "facciata" e, quindi, uno strumento fraudolento, ideato al fine di rendere, se non impossibile, quantomeno assai difficoltoso il recupero del contributo pubblico illecitamente percepito dalla UP LIGHT.

In tale contesto, secondo il Santini, non assumerebbe significativa rilevanza neppure la circostanza che la G.d.F. abbia riscontrato che la Dominguez sia divenuta intestataria della totalità delle quote societarie della ETICA LLC.

In conclusione, il Santini ha sostenuto che non vi sarebbero congrui elementi probatori di illeciti comportamenti da lui tenuti, in quanto: la UP LIGHT avrebbe effettivamente acquistato gli stampi in alluminio per calzature; non vi sarebbero state, quindi, false fatturazioni, da parte della PUNTO G S.r.l., utilizzate dalla UP LIGHT per rendicontare spese fittizie all'Amministrazione erogatrice del contributo; la somma riscossa non sarebbe stata distratta dalle finalità normativamente prefissate.

Pertanto, il Santini ha chiesto il rigetto delle domande risarcitorie proposte dalla Procura nei suoi confronti e la revoca del sequestro conservativo.

A fini istruttori, il Santini ha chiesto l'ammissione di prove testimoniali sulle seguenti circostanze:

"Vero è che la società UP LIGHT S.r.l. ha nel periodo dal 2018 al 2020 acquistato dalle società PUNTO G S.r.l., Unistampi S.r.l.,

Antonelli Romeo S.r.l., Cellini S.r.l., Carlo D'Angelo S.r.l., Steel Mec

S.r.l., Fini S.r.l., Graziano Angeletti, Suolificio BMV gli stampi in alluminio, di cui alle fatture che si mostrano al teste?";

"Vero è che gli stampi erano conservati e detenuti presso la vs azienda nel periodo 2020/2022?";

"Vero è che gli stampi vennero trasferiti alla società ETICA LLC all'atto della fusione per incorporazione ovvero successivamente alla data del 21/4/2022?".

A tali fini, sono stati elencati i testi che dovrebbero essere sentiti.

* * * * *

XI. Con la memoria di costituzione in giudizio Donati Ketti ha confutato la ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto di citazione, sostenendo che la Procura non avrebbe concretamente provato comportamenti antiggiuridici, da lei tenuti, che siano stati causalmente rilevanti nella produzione del danno erariale.

Infatti, nella qualità d'institore presso la UP LIGHT S.r.l., ella non avrebbe posto in essere alcuno dei presupposti per l'indebita erogazione del contributo né avrebbe cooperato alla falsa rappresentazione della realtà in ordine alle spese per la fornitura degli stampi in alluminio per calzature, di cui alle fatture oggetto di rendicontazione all'Amministrazione erogatrice.

In particolare, la Donati ha affermato: di non avere svolto in concreto le funzioni institorie; di non aver intrattenuto rapporti commerciali con i fornitori, di cui si occupava soltanto il Santini; di non aver inoltrato la domanda di partecipazione al bando (presentata in data

poste in essere per la percezione del contributo, la Donati ha evidenziato che nessun procedimento penale è stato promosso a suo carico.

Per di più, ella, essendo cessata dalla carica d'istitutore della UP LIGHT in data 4/12/2020, non aveva assunto alcun ruolo nell'operazione d'incorporazione della suddetta società nella ETICA LLC., avvenuta nel luglio 2022.

In sostanza, la Procura della Corte dei conti avrebbe ravvisato un coinvolgimento della Donati nella vicenda foriera di danno erariale, basandosi essenzialmente sulla circostanza che ella avesse ricoperto la carica d'istitutore, senza, però, provare la sussistenza di comportamenti antiggiuridici, da lei tenuti, che siano stati causalmente rilevanti nella produzione del danno erariale.

In ogni caso, contrariamente a quanto affermato dalla Procura, ella non avrebbe avuto la concreta possibilità né di arrestare l'iter per la liquidazione del contributo, non avendo conoscenza delle operazioni fraudolente (utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, false rendicontazioni, mancati acquisti degli stampi per calzature ecc.) poste in essere dal Santini e dalla Dominguez, né di evitare che la somma riscossa venisse distratta dal perseguimento delle finalità d'interesse pubblico prefissate.

Conclusivamente, la Donati ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti.

XII. All'odierna udienza, il P.M. e i difensori del Santini e della Donati hanno illustrato le rispettive tesi, confermando le istanze e le

conclusioni formulate negli atti scritti; il P.M. ha, altresì, insistito per la condanna dei convenuti alla rifusione delle spese di giudizio, ivi comprese quelle specificate nella nota depositata dalla Procura in data 10/9/2025.

DIRITTO

1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di Dominguez Almaguer Ana Graciela e della ETICA LLC, in persona del legale rappresentante p.t., quale società incorporante la UP LIGHT S.r.l., che non si sono costituite in giudizio, sebbene l'atto di citazione sia stato loro ritualmente notificato.

2. In estrema sintesi, la fattispecie di responsabilità amministrativa sottoposta al giudizio di questa Corte riguarda l'indebita percezione e la conseguente illecita distrazione dal perseguimento delle finalità pubbliche prefissate di un contributo destinato a piccole/medie imprese operanti nelle zone colpite dal sisma del 2016, al fine di sostenere la ripresa degli investimenti in tali aree, favorire l'insediamento di nuove unità produttive nonché i processi di ammodernamento, ristrutturazione aziendale, diversificazione ed internazionalizzazione, con ricadute significative in termini d'incremento dell'occupazione e di riqualificazione del tessuto produttivo e sociale.

Orbene, secondo la Procura, la società percettrice del contributo (UP LIGHT S.r.l., successivamente incorporata nella ETICA LLC, società statunitense con sede nel Delaware), di cui la Dominguez era socia e legale rappresentante, il Santini amministratore di fatto e la Donati

istitutore, oltre che percepire il contributo per effetto di operazioni fraudolente (dichiarazioni non veritiere, utilizzo di false fatturazioni per rendicontare spese per acquisti di stampi in alluminio per calzature ecc.), non aveva mantenuto alcuna unità produttiva nelle Marche, così violando l'obbligo di stabilità dell'investimento per almeno un quinquennio; per di più, non aveva rispettato la disposizione contenuta nel bando, che imponeva tassativamente la preventiva comunicazione alla Regione Marche delle variazioni del soggetto beneficiario del contributo.

3. In via pregiudiziale, va affermata la giurisdizione di questa Corte. Infatti, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione e della Corte dei conti, *“la concessione di contributi o finanziamenti ad un soggetto privato per l'attuazione di progetti, nell'ambito di programmi che l'Ente pubblico si propone di realizzare, determina l'instaurazione con il medesimo di un rapporto di servizio in senso lato, in ragione dell'obbligo, per il soggetto esterno inserito nell'iter procedimentale dell'attività amministrativa, di operare in conformità ai fini pubblici cui il finanziamento è preordinato e nel rigoroso rispetto delle regole stabilite”*, con conseguente sussistenza della giurisdizione del Giudice contabile nei casi d'indebita percezione e/od illecita distrazione dei contributi pubblici (cfr., ex plurimis, Cass. SS.UU., sentenze nn. 4511/2006, 5019/2010, 25138/2014, 12086/2016).

D'altronde, i convenuti non hanno sollevato eccezioni in proposito.

4. Ciò assodato, il Collegio ritiene che non possa essere accolta la

richiesta, avanzata dal Santini, di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 295 del c.p.c. (rectius, art. 106 del codice di giustizia contabile), in pendenza del procedimento penale instaurato nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Fermo.

In proposito, va sottolineato, in linea generale, il disfavore dell'ordinamento nei riguardi di provvedimenti di sospensione processuale, in quanto contrari ad una sollecita definizione delle controversie, la quale costituisce, a sua volta, valore primario, come tale sancito anche a livello costituzionale con il novellato art. 111 nonché dalla C.E.D.U.

D'altronde, nella fattispecie in esame non è ravvisabile alcun rapporto di pregiudizialità necessaria, ai sensi dell'art. 106 del c.g.c., tra il procedimento penale ed il presente giudizio, in considerazione anche della circostanza che la Procura di questa Corte ha svolto autonomamente attività istruttoria, acquisendo elementi, di per sé, sufficienti a corroborare la domanda risarcitoria, indipendentemente dall'esito del procedimento penale in corso.

5. Anche le richieste di ammissione di prove testimoniali, in base ai capitoli indicati in memoria dal Santini, vanno disattese.

Infatti, tenuto conto del cospicuo materiale probatorio acquisito al fascicolo processuale, appaiono privi di significativa rilevanza ai fini della decisione i quesiti, peraltro generici, che dovrebbero essere posti ai soggetti indicati, tanto più in carenza di dimostrazione di una loro specifica relazione con i plurimi fatti illeciti contestati dalla Procura.

6. Passando alla disamina, nel merito, della fattispecie dedotta in

giudizio, il Collegio giudicante reputa che siano plurimi e convergenti gli elementi probatori offerti dalla Procura per sostenere la sussistenza, in varia misura, della responsabilità amministrativa in capo agli odierni convenuti, le cui tesi difensive non appaiono, invece, plausibili e convincenti.

6.1 Prima, però, di esaminare in concreto gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità per danno erariale, appare necessario soffermarsi sulle doglianze espresse dal Santini, concernenti l'asserito vulnus dei suoi diritti di difesa.

In particolare, il Santini ha eccepito l'inutilizzabilità nel presente giudizio del verbale di accertamento redatto dalla Guardia di Finanza, in quanto le verifiche nei confronti della UP LIGHT sarebbero state eseguite in violazione dell'art. 220 disp. att. del c.p.p., il quale dispone che: *"Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del c.p.p."*.

Pertanto, la mancata osservanza delle suddette garanzie difensive determinerebbe la nullità e/o l'inutilizzabilità del verbale di accertamento preventivo della Guardia di Finanza non soltanto nell'ambito del procedimento penale ma anche in quello di responsabilità amministrativa per danno erariale.

Inoltre, il Santini ha dedotto l'inutilizzabilità assoluta, ai sensi dell'art. 63 del c.p.p., delle dichiarazioni rese da soggetti che, a suo avviso, sin dall'inizio avrebbero dovuto essere sentiti in qualità di persone

sottoposte ad indagini e non come persone informate sui fatti.

A tal proposito, con riguardo al regime probatorio vigente nell'ambito dei giudizi di responsabilità amministrativa per danno erariale, il Collegio giudicante osserva che, come evidenziato dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza n. 28/2015/Q.M., tale tipologia di responsabilità rientra nell'archetipo di quella patrimoniale, a prevalente funzione risarcitoria- recuperatoria.

In tale contesto, la diversa entità dei valori in gioco nel processo penale (la libertà del singolo, da un lato, e la pretesa punitiva dello Stato, da un altro lato) e l'equivalenza di quelli in gioco nel giudizio contabile (aventi rilevanza essenzialmente patrimoniale) conformano, differenziandoli, gli standard delle prove e dei mezzi di ricerca delle stesse e, in ultima analisi, la c.d. "regola di giudizio" da applicarsi.

Nel processo penale, infatti, vige la regola della necessità della prova "oltre il ragionevole dubbio" (art. 533 c.p.p.; cfr. Cass. Penale, SS.UU., sent. n. 30328/2002), mentre nel processo contabile, come in quello civile, vige la diversa regola della "preponderanza dell'evidenza" o del "più probabile che non" (artt. 115 e 116 c.p.c.; in tal senso, v. *ex multis*: sentenze della Corte di Cassazione nn. 21619/2007, 9238/2007, 19047/2006, 295/2006, 4400/2004, 632/2000; Corte di Giustizia CE, sent. 15/2/2005, n. 12), da desumersi nel caso concreto alla luce degli elementi di riscontro disponibili.

In base a tali elementi, il Giudice forma il proprio libero convincimento, ai sensi degli artt. 115 e 116 del c.p.c. (v. ora gli artt. 94 e 95 del Codice di giustizia contabile), dovendo, comunque, offrire

un'adequata motivazione (v. Cass., sentenze n. 626/2016, n. 840/2015), che illustri il percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione, senza che ciò implichi, comunque, la necessità di una dettagliata confutazione di tutti gli elementi e/o le argomentazioni in contrario.

Orbene, le eccezioni inerenti alla presunta inutilizzabilità degli elementi probatori acquisiti nell'ambito del procedimento penale non sono opponibili in questa sede, dato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte dei conti, tali elementi possono essere sempre autonomamente ed incondizionatamente valutati dal Collegio, secondo il proprio prudente apprezzamento, ai sensi degli artt. 94 e 95 del c.g.c.

6.2 Ciò premesso, il Collegio rileva che l'indebita percezione di contributi pubblici, avvenuta mediante la resa di dichiarazioni non veritiere circa la sussistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa e la produzione di documentazione falsa, nonché la distrazione dei fondi ricevuti dalle finalità prefissate, il mancato mantenimento della destinazione d'uso dei beni entro i termini stabiliti ed ogni altra violazione delle norme di settore, vanificando gli scopi d'interesse pubblico sottesi all'erogazione, determinano l'insorgenza di responsabilità amministrativa per danno erariale.

Orbene, nella fattispecie in esame, a seguito di lunghe e complesse indagini eseguite dalla Guardia di Finanza, è emerso che, dopo la presentazione della domanda prot. n. 16820 in data 4/10/2018, finalizzata a consentire alla UP LIGHT S.r.l. di beneficiare di un

per la residua somma di € 14.414,40 ha riguardato stampi che, pur essendo stati verosimilmente acquistati dalla UP LIGHT, per un costo complessivo di € 70.722,04, presso i fornitori Unistampi S.r.l.s., Antonelli Romeo S.r.l., Fini S.r.l., Cellini S.r.l., Carlo D'Angelo S.r.l. e

Steel Mec S.r.l., non sono stati, però, rinvenuti né nei locali aziendali né in altri depositi, ragion per cui deve ritenersi che essi non siano stati concretamente destinati agli specifici scopi d'investimento prefissati.

In particolare, relativamente agli stampi asseritamente acquistati dalla UP LIGHT presso la PUNTO G, il Collegio ravvisa la sussistenza di molteplici elementi, che, unitariamente considerati, denotano la fittizietà di tali forniture e, quindi, la falsità delle fatture, di cui la UP LIGHT s'è avvalsa per rendicontare spese inesistenti.

Infatti, è emerso che:

la UP LIGHT non deteneva in azienda né in altri depositi gli stampi in alluminio per calzature, asseritamente acquistati;

come anche evidenziato da Spinelli Quinto (legale rappresentante della PUNTO G, con decorrenza dal 14/12/2020), della veridicità delle cui dichiarazioni non v'è ragionevole motivo di dubitare, tale ditta, con sede in Porto San Giorgio, svolgeva unicamente attività di commercio di pneumatici per autoveicoli e, quindi, non si occupava affatto della fornitura di stampi in alluminio per calzature, per di più d'ingentissimo ammontare;

d'altronde, i riscontri inerenti all'assai esiguo numero di dipendenti della PUNTO G e all'insussistenza di pertinenti attrezzature ed adeguati locali aziendali confermano la pratica impossibilità, da parte di tale ditta, di produrre e fornire alla UP LIGHT gli ingentissimi quantitativi di stampi, indicati nelle fatture emesse nei confronti della medesima nel periodo dal 2018 al 2021.

In sostanza, nella vicenda in esame la UP LIGHT S.r.l. (di cui era legale rappresentante la Dominguez, amministratore di fatto il Santini ed istitore, per un determinato periodo, la Donati), acquistando soltanto fittiziamente gli stampi in alluminio per calzature e utilizzando le fatture emesse nei suoi confronti dalla PUNTO G S.r.l. per operazioni oggettivamente inesistenti, ha artificiosamente posto in essere i presupposti richiesti dalla normativa per beneficiare di un contributo altrimenti non spettante, che è stato, altresì, sviato dalle finalità d'interesse pubblico prefissate.

A tutto ciò si aggiungono le seguenti fondamentali circostanze (che sono state, peraltro, ampiamente valorizzate dalla Regione Marche nel decreto n. 417/IRE, datato 28/9/2023, di revoca del contributo):

la UP LIGHT non aveva provveduto a comunicare preventivamente alla Regione (Autorità di Gestione del contributo in questione) la sua fusione per incorporazione nella società statunitense ETICA LLC, con conseguente ingiustificabile violazione dei paragrafi 7.3, cpv 3, e 7.6, cpv 1, lett. J, del bando per l'accesso al contributo, che imponevano l'obbligo di dichiarare eventuali variazioni soggettive del soggetto beneficiario;

la società incorporante ETICA LLC non ha mantenuto alcuna unità produttiva nella Regione Marche, venendo così violato l'obbligo di stabilità dell'investimento produttivo nei territori colpiti dal sisma del 2016;

conseguentemente, sono stati radicalmente vanificati gli obiettivi cui era specificamente preordinata l'erogazione del contributo:

sostenere la ripresa degli investimenti nelle aree colpite dal sisma del 2016, favorire l'insediamento di nuove unità produttive nonché i processi di ammodernamento, ristrutturazione aziendale, diversificazione e internazionalizzazione, con ricadute significative in termini d'incremento dell'occupazione e di riqualificazione del tessuto produttivo e sociale.

A fronte di tali elementi oggettivi, il Collegio reputa sostanzialmente irrilevanti le argomentazioni difensive addotte dal Santini (amministratore di fatto della UP LIGHT S.r.l.).

In primo luogo, risulta assai generica e priva di riscontri l'affermazione del Santini in ordine ad una presunta incompletezza od inesattezza del verbale degli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza.

In proposito, il Collegio rileva che non risulta che tale verbale sia stato oggetto di querela di falso, ragion per cui non v'è nessun ragionevole motivo per dubitare della sua veridicità e completezza.

Palesamente prive di qualsiasi fondamento sono, altresì, le generiche doglianze del Santini, secondo cui la Guardia di Finanza non avrebbe effettuato approfondite ricerche per reperire gli stampi in alluminio per calzature, non rinvenuti nella sede aziendale od in altri depositi di pertinenza della UP LIGHT.

Infatti, nella relazione della G.d.F. sono state ampiamente illustrate le operazioni di ricerca, rimaste senza esito.

La fittizietà degli acquisti degli stampi, comprovata anche dal loro mancato reperimento, denota, dunque, una grave violazione del

paragrafo 8.3 del Bando per la concessione del contributo, il quale dispone che: “Il beneficiario deve... garantire che le spese dichiarate siano reali e che i prodotti siano stati forniti conformemente a quanto previsto in sede di approvazione dell’operazione”.

Pertanto, la mancata effettiva ed integrale realizzazione degli investimenti oggetto del contributo e le altre violazioni sopra illustrate costituiscono valido fondamento della domanda risarcitoria proposta dalla Procura, legittimando, a pieno titolo, la richiesta di restituzione dell’intero importo del contributo pubblico indebitamente percepito.

D’altro canto, va rammentato che il decreto n. 417/IRE, con cui la Regione Marche ha revocato il contributo erogato alla UP LIGHT e ne ha intimato la restituzione, non è stato impugnato da nessuno e, quindi, è divenuto incontrovertibile, mentre le risorse finanziarie illecitamente percepite non sono state ancora recuperate.

In tale contesto, va sottolineato, altresì, che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE in materia di erogazione di fondi comunitari per il finanziamento di iniziative imprenditoriali:

“Il sistema di sovvenzioni messo a punto dalla normativa comunitaria si basa, in particolare, sull’adempimento da parte del beneficiario di una serie di obblighi, che gli danno diritto a ricevere il contributo finanziario previsto.

Se il beneficiario non adempie a tutti i suoi obblighi... la Commissione può riconsiderare la portata dei propri obblighi.

Il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato da un beneficiario che abbia commesso una violazione manifesta della normativa

vigente” (cfr. Corte di giustizia CE, Terza Sezione, 13 marzo 2008, causa Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening - C-383/06);

“Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell’Unione, derivante da un’azione o da un’omissione di un operatore economico, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione od ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell’Unione, ovvero una spesa indebita” (cfr. Corte di giustizia CE, Quarta Sezione, 21 dicembre 2011, causa Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Indre - C465/10).

7. Sulla base di tale complesso di elementi, il Collegio reputa, dunque, che la UP LIGHT S.r.l., la Dominguez (sua legale rappresentante) ed il Santini (amministratore di fatto) abbiano agito dolosamente, avendo intenzionalmente violato gli obblighi previsti dalla normativa in materia di concessione ed utilizzo del contributo in questione.

In proposito, va richiamata la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte dei conti, secondo cui: *“Qualora il soggetto fruitore di fondi pubblici sia una società-persona giuridica, la responsabilità erariale si estende anche a coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da essi tenuti sia derivata la distrazione dei fondi dal fine pubblico cui erano preordinati”*.

Pertanto, nella fattispecie in esame, alla responsabilità della società percettrice del finanziamento pubblico, come tale direttamente assoggettata agli obblighi di corretto utilizzo delle risorse ricevute, di

perseguimento degli scopi preventivati, di puntuale e veritiera rendicontazione delle spese effettuate, si affianca, ai sensi dell'art. 1, comma 1-quinquies, della L. n. 20/1994, la responsabilità, in via solidale, dei suoi amministratori di diritto e di fatto.

7.1 Orbene, sulla base dei fatti sopra illustrati, appare, in primo luogo, evidente la responsabilità amministrativa in capo a Santini Gianni (coniuge della legale rappresentante Dominguez Almaguer Ana Graciela), in qualità di amministratore di fatto della società UP LIGHT, di cui figurava formalmente quale lavoratore dipendente, assunto il 2 marzo 2021, durante l'asserita realizzazione del progetto finanziato.

Il medesimo ha, infatti, assunto un ruolo preminente, quale ideatore ed attuatore dell'intera operazione fraudolenta sopra descritta.

In particolare, dalle indagini è emerso che il Santini ha intrattenuto stretti rapporti con i referenti della PUNTO G S.r.l. (inclusi Felea Anisoara e Torresi Adriano, rispettivamente, rappresentante legale e amministratore di fatto di tale ditta, prima di Spinelli Quinto), che, pur svolgendo unicamente attività di rivendita di pneumatici per autoveicoli, aveva emesso gran parte delle false fatture, relative ad ingentissime forniture di stampi in alluminio per calzature, fatture oggetto di rendicontazione da parte della UP LIGHT in sede di presentazione in data 5/10/2020 della domanda di liquidazione del 1° S.A.L.

Dagli atti (cfr. relazione Guardia di Finanza n. 193563/2023) emerge che anche i legali rappresentanti di altre ditte fornitrici di stampi

(rispettivamente, Aldo Pasquali, per la Unistampi S.r.l.s., Massimiliano Antonelli, per la Antonelli Romeo S.r.l., Giancarlo Fini, per la Fini S.r.l.) hanno indicato il Santini come effettivo gestore e referente della UP LIGHT.

Ulteriori conferme del ruolo gestionale effettivamente svolto dal Santini si traggono dalle dichiarazioni rese in data 22 ottobre 2021, nell'ambito del procedimento penale, da La Rocca Maria Consiglia, in qualità di legale rappresentante della Meizlon Italia S.r.l., società che avrebbe fornito, tra l'altro, il macchinario di cui alla fattura n. 138 del 5 luglio 2021, per un ammontare di € 262.300,00, anch'essa oggetto di rendicontazione alla Regione.

La sig.ra La Rocca ha, tra l'altro, riferito di aver acquisito, a titolo gratuito, il 99% delle quote della stessa Meizlon dalla madre e dal fratello di Santini Gianni, precisando che: "... non ho mai effettuato alcuna operazione di natura commerciale e/o amministrativa, in quanto il mio compito è limitato a ritirare la posta dalla cassetta postale sita presso la sede della Meizlon Italia S.r.l.... In data 3/10/2020 ho sottoscritto ... un contratto di prestazioni di servizi con la Base Up di Santini Gianni e C. s.n.c. In forza di tale contratto, la Base Up si obbligava a compiere in piena autonomia l'elaborazione dei dati contabili della Meizlon Italia S.r.l., a fronte del pagamento di un corrispettivo mensile pari ad € 600,00".

D'altro canto, lo stesso Santini, pur sostenendo che gli stampi per calzature sarebbero stati acquistati dalla UP LIGHT, non è stato in grado di esibirli agli Organi inquirenti né tantomeno di documentarne l'utilizzo nell'ambito delle specifiche attività produttive, per le quali il

contributo pubblico era stato concesso.

Infine, non v'è dubbio che lo stesso Santini, assieme alla moglie Dominguez, abbia ideato e provveduto a realizzare (dopo l'avvio delle indagini sulla vicenda e con evidenti fini di costituzione di uno "schermo societario", volto ad impedire o perlomeno a rendere più difficoltoso il recupero del contributo, illecitamente percepito e sviato dagli scopi prefissati) l'operazione d'incorporazione della UP LIGHT S.r.l. nella società americana ETICA LLC, con sede nel Delaware, le cui quote risultano, peraltro, essere state contestualmente intestate alla stessa Dominguez, già socia e legale rappresentante della UP LIGHT.

Come sopra illustrato, tale operazione, effettuata in violazione delle norme in materia di preventiva comunicazione all'Amministrazione erogatrice del contributo della variazione del soggetto beneficiario, ha comportato anche e soprattutto la violazione delle disposizioni concernenti l'obbligo di stabilità, per almeno un quinquennio, degli investimenti nelle zone colpite dal sisma del 2016, considerato che la ETICA LLC non dispone di alcuna unità produttiva in tali zone, circostanza che ha, dunque, radicalmente vanificato la realizzazione degli scopi sottesi alla concessione del contributo, con conseguente obbligo di restituzione di quanto indebitamente lucrato, come, peraltro, già intimato dalla Regione in sede di revoca del beneficio.

7.2 Ugualmente ricorrono i presupposti per affermare la responsabilità di Dominguez Almaguer Ana Graciela (moglie del Santini), che, in qualità di legale rappresentante della UP LIGHT, in data 4/10/2018 aveva presentato all'Ente erogatore la domanda n.

16820 di accesso al contributo, con cui la ditta s'impegnava ad
adempiere a tutti gli obblighi previsti dal bando ed a perseguire gli
obiettivi sottesi alla concessione del beneficio.

Sempre nel periodo in cui era legale rappresentante della società, ella, pur essendo a conoscenza della trama fraudolenta promossa dal coniuge Santini, ha cooperato alla sua attuazione, in quanto: in data 5 ottobre 2020 ha inoltrato all'Amministrazione la domanda di pagamento del 1° S.A.L., con l'allegata rendicontazione non veritiera delle spese sostenute; in data 26 luglio 2021 ha trasmesso la dichiarazione d'incremento occupazionale; in data 23 settembre 2021 ha inviato la domanda di pagamento del saldo (che, però, non è stato corrisposto, a seguito della revoca del contributo).

Inoltre, la Dominguez, in qualità di socia unica della UP LIGHT, ha approvato i bilanci societari al 31/12/2017 ed al 31/12/2020, in occasione delle Assemblee ordinarie dei soci tenutesi il 26 febbraio 2018 e il 31 maggio 2021, bilanci nei quali venivano rappresentati costi fittizi.

Va, infine, evidenziato che la Dominguez risulta pienamente coinvolta nell'operazione, avente le illecite finalità sopra illustrate, di fusione transfrontaliera della UP LIGHT S.r.l. nella ETICA LLC, avvenuta nel luglio 2022, quando ella, già socia e legale rappresentante della società beneficiaria del contributo, è divenuta anche intestataria della totalità delle quote della nuova società statunitense.

D'altro canto, non essendosi costituita in giudizio, la Dominguez non ha addotto elementi a confutazione delle contestazioni mosse nei suoi

confronti dalla Procura.

7.3. Nessun dubbio può esservi sulla sussistenza della responsabilità amministrativa in capo alla UP LIGHT S.r.l., alla quale è subentrata in tutti i rapporti giuridici la ETICA LLC, a seguito dell'operazione di fusione transfrontaliera attuata in data 7/7/2022.

Infatti, la UP LIGHT è stata lo strumento di cui il Santini e la Dominguez si sono avvalsi per ottenere la concessione del contributo, che è stato poi da essi sviato dal perseguimento delle preventivate finalità d'interesse pubblico, con conseguente danno erariale, di cui in questa sede la Procura ha chiamato a rispondere anche la società ETICA LLC, che ha incorporato la UP LIGHT dopo la percezione della quota di contributo riferita al 1° S.A.L.

In tale contesto, appare particolarmente significativo quanto evidenziato nella richiesta di sequestro preventivo avanzata dalla Procura Europea (EPPO):

"In data 31/12/2021 la UP LIGHT S.r.l. compra tutte le quote della BASE UP di Santini Gianni & c. s.n.c. per un valore di euro 1.900,00, vendute da Santini Gianni e da Santini Michele, che, quindi, da tale data non sono più soci della BASE UP. La sede legale della società è quella della UP LIGHT S.r.l., in via Manlio Massini, n. 22, Montegiorgio (FM).

Successivamente la BASE UP s.n.c. e la UP LIGHT S.r.l. sottoscrivono con ETICA LCC, avente sede nel Delaware (USA), una fusione transfrontaliera per incorporazione. Le due società italiane sono incorporate nella società statunitense.

Il 4/4/2022 la UP LIGHT, amministrata dalla nominata Dominguez

Almaguer, che è anche titolare dell'intero capitale, con apposito verbale di assemblea, delibera un aumento di capitale a titolo gratuito (da 150.000 euro a 280.000 euro). È un aumento di capitale effettuato facendo ricorso al conto societario denominato "Conto futuro aumento di capitale", creato con versamenti effettuati dalla rappresentante legale, Dominguez Almaguer Ana Graciela... L'intero capitale sociale di ETICA LCC è, quindi, detenuto, secondo quanto indicato nel progetto di fusione, da Dominguez Almaguer Ana Graciela.

Tutti i passaggi societari sopra indicati appaiono funzionali, tra l'altro, a rendere difficoltosa l'ablazione di un immobile che era stato acquistato dalla UP LIGHT il 31/12/2021, venduto dalla BASE UP s.n.c. di Santini. A sua volta tale società aveva acquistato l'immobile il 5/2/2021 da privati, ma con denaro proveniente per lo più dalla stessa UP Light S.r.l. Emergono con chiarezza due circostanze: la prima è che UP LIGHT S.r.l. non esiste più come società iscritta nel registro delle imprese; in secondo luogo, il suo patrimonio appartiene alla sospettabile ETICA LCC con sede in Delaware, società creata chiaramente per sottrarre i beni della UP LIGHT a tentativi di ablazione. Appare evidente il periculum in mora, considerate le fraudolente manovre poste in essere, come sopra illustrate, per frustrare le procedure ablatorie a carico della UP LIGHT S.r.l."

Pertanto, la società ETICA LLC, subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla UP Light S.r.l., è stata anch'essa correttamente chiamata dalla Procura contabile a rispondere, in solido con gli altri convenuti, del danno erariale in contestazione.

7.4 L'elemento soggettivo che connota le condotte in questione è

declinabile in termini di dolo, avendo tali soggetti scientemente violato gli obblighi assunti.

Infatti, essi hanno taciuto intenzionalmente alla Regione la fusione per incorporazione della UP LIGHT nella ETICA LLC.: tale circostanza è stata scoperta soltanto durante le indagini svolte dalla Guardia di Finanza.

I medesimi hanno intenzionalmente violato l'obbligo di stabilità dell'investimento per almeno un quinquennio, condizione indispensabile per la legittima fruizione del contributo (v. par. 8.3 del bando ed art. 71 del Regolamento UE n. 1303 del 2013), considerato che, a seguito dell'operazione di fusione per incorporazione della UP LIGHT nella società statunitense ETICA LLC, avvenuta nel luglio 2022, è venuta meno qualsiasi unità produttiva ubicata nell'area marchigiana colpita dal sisma del 2016, con conseguente vanificazione delle specifiche finalità economico-sociali sottese alla concessione del contributo.

Per di più, il Santini e la Dominguez, in qualità di amministratori di fatto o di diritto della UP LIGHT, si sono avvalsi di un sistema di false fatturazioni per fittizie forniture di stampi in alluminio per calzature, asseritamente provenienti dalla PUNTO G S.r.l., che, in realtà, era un mero rivenditore di pneumatici per autoveicoli e non disponeva né di personale né di locali idonei per produrre e vendere gli ingentissimi quantitativi di stampi indicati nelle fatture emesse nei confronti della UP LIGHT.

D'altro canto, dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza è

emerso che gli stampi asseritamente acquistati sia presso la PUNTO G sia, in assai minor misura, presso altri fornitori non erano detenuti nei locali aziendali della UP LIGHT e che il Santini, appositamente interpellato, non era stato in grado di fornire documentazione idonea ad identificare in modo univoco gli stampi in questione né d'indicare i luoghi od i dati di eventuali terzisti presso cui poterli reperire.

Peraltro, proprio dalle dichiarazioni rese alla G.d.F. da alcuni fornitori (diversi dalla PUNTO G) si desume che lo stesso Santini aveva espressamente loro chiesto di non indicare nelle fatture emesse le matrici o, comunque, i dati identificativi degli stampi, circostanza che comprova la volontà di rendere difficoltosi eventuali controlli disposti per verificare l'effettività delle forniture.

8. Sulla base di tali elementi, il Collegio giudicante ritiene che dai comportamenti illeciti tenuti dai suddetti convenuti siano derivati ingenti danni erariali, in quanto il contributo erogato dalla P.A. alla UP LIGHT è stato percepito indebitamente e non è stato utilizzato per il conseguimento delle specifiche finalità previste dal bando.

8.1 In primo luogo, va ravvisato un danno patrimoniale diretto pari ad € 340.004,40, corrispondente alla somma accreditata dalla Regione Marche, con valuta 29/12/2020, in favore della UP LIGHT, in attuazione del decreto n. 365/IRE del 21/12/2020, a seguito del positivo vaglio della domanda di pagamento del 1° S.A.L., presentata dalla ditta il 5/10/2020.

8.2 In secondo luogo, in conformità alla prospettazione della Procura,

va ravvisata la sussistenza di un danno da disservizio, sotto un

duplice profilo.

Infatti, risulta provato che i comportamenti dolosi tenuti dalla UP LIGHT, dal Santini e dalla Dominguez, consistiti sia nell'illecito conseguimento del contributo sia nella distrazione dagli scopi prefissati della somma erogata, hanno inciso negativamente sulla realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla P.A., cui essi erano stati chiamati a partecipare, anche per aver essi precluso ad altre ditte, operanti nelle zone colpite dal sisma del 2016 ed in possesso dei prescritti requisiti, la possibilità di accedere al contributo per attuare specifici progetti, che avrebbero potuto proficuamente arrecare i preventivati vantaggi alla collettività locale.

Per di più, tali condotte hanno inciso negativamente sul corretto funzionamento dell'Amministrazione erogatrice, determinando uno spreco di energie lavorative da parte dei funzionari dei competenti Uffici, che dapprima si sono dovuti adoperare nell'espletamento delle attività istruttorie, amministrative e contabili, prodromiche alla (indebita ed inutile) concessione del contributo, e poi hanno dovuto attivare le procedure di recupero, peraltro, rimaste sinora senza esito.

Il Collegio ritiene che l'ammontare della voce di danno da disservizio possa essere congruamente quantificato, in via equitativa, in € 34.000,00, ossia in misura pari al 10% della somma illecitamente lucrata.

8.3 Conclusivamente, i danni da addebitarsi, in solido tra loro, al Santini, alla Dominguez ed alla ETICA LLC, quale società incorporante la UP LIGHT S.r.l., ammontano ad € 374.004,40, da

maggiorarsi di accessori e spese processuali.

9. Passando alla disamina della posizione della convenuta Donati Ketti, il Collegio rileva che ella ha ricoperto la carica d'istitutore presso la UP LIGHT S.r.l. dal 25 luglio 2019 al 4 dicembre 2020, occupandosi, quindi, necessariamente anche dell'amministrazione e della contabilità aziendali (tanto più che aveva specifica esperienza quale ragioniera e segretaria, avendo già lavorato presso la medesima ditta dal 12/4/2016 al 30/4/2018).

In tale veste, la Donati ha ricevuto dalla PUNTO G S.r.l. (che era una ditta che si occupava unicamente della rivendita di pneumatici per autoveicoli) 24 fatture per operazioni inesistenti, relative a forniture di stampi in alluminio per calzature, utilizzandone 14 per predisporre la rendicontazione di costi fittizi, che è poi stata allegata alla domanda inviata dalla UP LIGHT alla Regione in data 5/10/2020 per ottenere il pagamento del 1° S.A.L.

Inoltre, risulta che la Donati, sempre in qualità d'istitutore della UP LIGHT, in occasione delle assemblee dei soci tenutesi il 30/8/2020 ed il 30/9/2020 ha provveduto all'approvazione dei bilanci societari al 31/12/2018 ed al 31/12/2019, in cui venivano rappresentati ingenti costi fittizi, che concorrevano al conseguimento di utili.

Considerato tale complesso di elementi, appare, quindi, del tutto inverosimile e priva di supporti probatori la tesi difensiva della Donati, secondo cui ella, pur ricoprendo la carica d'istitutore, non sarebbe stata a conoscenza del fatto che le forniture di stampi in alluminio per calzature alla UP LIGHT, da parte della PUNTO G,

fossero meramente fittizie, e ciò tanto più considerando che la PUNTO G (ditta anch'essa sostanzialmente riconducibile al Santini, presso cui la stessa Donati veniva assunta immediatamente dopo la sua cessazione dalla carica d'institore della UP LIGHT) non era assolutamente in grado di produrli.

In tale contesto, non assume alcuna significativa rilevanza il fatto che la Donati non sia stata coinvolta nel procedimento penale, attualmente pendente a carico del Santini, della Dominguez e della ETICA LLC (che ha incorporato nel luglio 2022 la UP LIGHT S.r.l.).

In proposito, vanno sottolineate sia le differenti finalità che caratterizzano il giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale rispetto a quello penale sia la diversità degli elementi costitutivi dei rispettivi illeciti.

Non può assumere alcuna rilevanza esimente neppure la circostanza, prospettata dalla Donati, secondo cui l'assunzione della carica d'institore sarebbe stata meramente formale.

Infatti, anche in tale ipotesi, la Donati sarebbe tenuta a rispondere del proprio comportamento, dato che il soggetto che funge da prestanome è, comunque, responsabile delle conseguenze giuridiche, ivi compresi gli effetti dannosi, che possano scaturire dall'assunzione della carica, la cui libera accettazione comporta anche la consapevolezza dei correlativi rischi.

In proposito, va rammentato che, ai sensi dell'art. 2203 del c.c., l'institore è colui che è preposto all'esercizio di un'impresa commerciale, in forza di un atto di nomina da parte dell'imprenditore.

Ai sensi dell'art. 2204 del c.c., l'istitutore può compiere, in nome e per conto dell'imprenditore, tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa o della sede o del ramo d'azienda cui è preposto.

L'art. 2205 del c.c. delinea gli obblighi che, alla luce della sua posizione nell'ambito dell'impresa, fanno capo all'istitutore, tra cui la regolare e veritiera tenuta delle scritture contabili aziendali.

Orbene, appare evidente che, nel predisporre la rendicontazione contenente false fatture, relative a fittizie forniture di stampi per calzature (peraltro, mai rinvenuti nei locali aziendali), la Donati, quale institore della UP LIGHT e persona in stretto rapporto di fiducia con il Santini e la Dominguez, abbia consapevolmente concorso all'attuazione delle operazioni da cui è scaturita l'erogazione di un contributo pubblico non spettante, e ciò a prescindere dal fatto che ella si sia o meno personalmente arricchita e dalla circostanza che tale contributo sia poi stato distratto dalle finalità preventivate esclusivamente ad opera del Santini e della Dominguez.

9.1 Acclarata la sussistenza di responsabilità di natura dolosa a carico anche della Donati, ai fini della congrua quantificazione dell'onere risarcitorio da porsi a carico della medesima, il Collegio ritiene, tuttavia, necessario tenere conto delle seguenti circostanze:

ella non aveva inoltrato la domanda, datata 4/10/2018, con la quale la
UP LIGHT aveva chiesto l'accesso al contributo previsto dal bando;
non ha firmato la domanda di liquidazione del 1° S.A.L., che è stata
sottoscritta dalla Dominguez, quale legale rappresentante della ditta,
il 5/10/2020;

non risulta che ella si sia personalmente appropriata di parte della somma di denaro erogata dall'Amministrazione alla UP LIGHT, considerato anche che è cessata dall'incarico d'istitutore (assunto in data 25/7/2019) il 4/12/2020, ossia prima che venisse liquidato il 1° S.A.L. in data 21/12/2020 e che venisse accreditato il relativo importo il 29/12/2020;

nessuna responsabilità può esserle ascritta per quanto riguarda la violazione degli obblighi di stabilità previsti dal bando, considerato che l'operazione di fusione per incorporazione della UP LIGHT nella società americana ETICA LLC è avvenuta nel luglio 2022, successivamente alla sua cessazione dalla carica d'institore.

Pertanto, non risulta condivisibile la tesi della Procura, secondo cui la Donati dovrebbe rispondere, in solido con gli altri convenuti, dell'intero danno patrimoniale verificatosi, pari ad € 340.004,40, cui dovrebbe aggiungersi l'importo del danno da disservizio.

Il Collegio ritiene, infatti, che debba addebitarsi alla Donati, in solido con gli altri convenuti, soltanto l'importo di € 72.771,43, corrispondente alla quota del complessivo contributo di € 340.004,40, che è stata indebitamente erogata alla UP LIGHT per effetto dell'inserimento nella rendicontazione del 1° S.AL. delle 14 fatture per operazioni inesistenti, di cui si è sopra riferito.

Il Collegio reputa, altresì, che alla Donati non possa essere ascritto il danno da disservizio, in quanto l'ideazione delle operazioni fraudolente, che hanno determinato l'indebita erogazione del contributo, e soprattutto la successiva distrazione della somma

illecitamente lucrata sono imputabili esclusivamente agli altri convenuti.

10. Conclusivamente, il Collegio giudicante ritiene che:

Dominguez Almaguer Ana Graciela, in qualità di socia e legale rappresentante pro tempore della UP LIGHT S.r.l., Santini Gianni, in qualità di amministratore di fatto della medesima ditta, e la ETICA LLC, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale società incorporante la UP LIGHT S.r.l., debbano essere condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore della Regione Marche (Autorità di Gestione del contributo), della somma di € 374.004,40, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, da calcolarsi, secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal 29/12/2020 (data di accreditamento della prima quota del contributo, di cui al decreto n. 365/IRE del 21/12/2020) e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza; da tale data e sino al soddisfo sono dovuti gli interessi legali sulla somma rivalutata; Donati Ketti, nella qualità d'institore della cessata UP LIGHT S.r.l., debba essere condannata, in solido con gli altri convenuti, al pagamento, in favore della Regione Marche, nei limiti della minor somma di € 72.771,43, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, da calcolarsi, secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data (29/12/2020) di accreditamento della prima quota del contributo e sino a quella di pubblicazione della presente sentenza; da tale data e sino al soddisfo sono dovuti gli interessi legali sulla somma rivalutata.

10. Va, infine, disposta, ai sensi degli artt. 80 del c.g.c. e 686 del c.p.c., la conversione in pignoramento del sequestro conservativo sui beni e

	crediti dei convenuti (per come autorizzato con decreto presidenziale	
	n. 128/2023 e confermato dal giudice designato con ordinanza n.	
	20/2024), nei limiti degli importi per cui viene pronunciata la presente	
	sentenza di condanna e quindi: sino alla concorrenza di € 374.004,40,	
	per quanto riguarda i convenuti Dominguez Almaguer Ana Graciela,	
	Santini Gianni ed ETICA LLC, in persona del legale rappresentante	
	pro tempore, quale società incorporante la UP LIGHT; sino alla	
	concorrenza della minor somma di € 72.771,43, per quanto riguarda	
	Donati Ketti.	
	11. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate	
	a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c., a carico delle parti	
	condannate, secondo le modalità specificate nel dispositivo.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche,	
	definitivamente pronunciando:	
	CONDANNA	
	- Dominguez Almaguer Ana Graciela , in qualità di socia e legale	
	rappresentante pro tempore della cessata UP LIGHT S.r.l., Santini	
	Gianni , amministratore di fatto di tale ditta, ed ETICA LLC , in	
	persona del legale rappresentante pro tempore, quale società	
	incorporante la UP LIGHT S.r.l., al pagamento, in solido tra loro, in	
	favore della Regione Marche, della complessiva somma di €	
	374.004,40 , da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, da calcolarsi,	
	secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal 29/12/2020 (data di	
	accredito della prima quota del contributo, di cui al decreto n.	
	49	

365/IRE del 21/12/2020) e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza; da tale data e sino al soddisfo sono dovuti gli interessi legali sulla somma così rivalutata;

CONDANNA

Donati Ketti, in qualità d'istitutore della cessata UP LIGHT S.r.l., in solido con gli altri convenuti, al pagamento, in favore della Regione Marche, nei limiti della minor somma di € 72.771,43, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, da calcolarsi, secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal 29/12/2020 (data di accreditamento della prima quota del contributo, di cui al decreto n. 365/IRE del 21/12/2020) e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza; da tale data e sino al soddisfo sono dovuti gli interessi legali sulla somma così rivalutata;

DISPONE

ai sensi degli artt. 80 del c.g.c. e 686 del c.p.c., la conversione in pignoramento del sequestro conservativo sui beni e crediti dei convenuti (per come autorizzato con decreto presidenziale n. 128/2023 e confermato dal giudice designato con ordinanza n. 20/2024): sino alla concorrenza dell'importo di € 374.004,40, per quanto riguarda la Dominguez Almaguer, il Santini e la società ETICA LLC; nei limiti di € 72.771,43, per quanto riguarda la Donati.

Tutti i convenuti vengono condannati, in parti uguali tra loro, alla rifusione in favore dello Stato delle spese del presente giudizio, ivi comprese quelle del procedimento di sequestro conservativo; tali spese vengono liquidate, a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c., tenendo conto anche di quelle di notifica (pari ad € 584,90)

sostenute dalla Procura regionale, per come analiticamente indicate nella prima parte della nota depositata in data 10/9/2025.

I convenuti Dominguez Almaguer, Santini ed ETICA LLC sono, altresì, condannati, in solido tra loro, alla rifusione in favore dello Stato dei compensi e delle spese per “traduzioni asseverate di atti processuali”, per come analiticamente indicati dalla Procura nella seconda parte della nota depositata in data 10/9/2025, ammontanti complessivamente ad € 3.993,00.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Guido Petrigni

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 29 dicembre 2025 Il funzionario preposto Matteo Quattrini (f.to digitalmente)
--